

Articolo XY – Norme quadro per la predisposizione del regolamento di funzionamento del Dipartimento ai sensi dell'art. 43 dello Statuto

1. Entro novanta giorni dalla sua attivazione il Dipartimento si dota di un proprio regolamento di funzionamento, redatto in conformità alla legislazione vigente, alla normativa interna di ateneo e approvato a maggioranza assoluta dei componenti del relativo Consiglio.
2. Dopo l'approvazione del Consiglio di Dipartimento il regolamento viene trasmesso al Senato accademico per i controlli di cui all'art. 46 dello Statuto e successivamente emanato con decreto del Rettore. Il regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito di Ateneo, salvo che sia diversamente disposto nel regolamento stesso.
3. Il Regolamento deve contenere:
 - a) le indicazioni riguardanti le finalità del dipartimento;
 - b) la declaratoria di cui all'art. 22, comma 2, dello Statuto;
 - c) le indicazioni riguardanti la sede del Dipartimento, l'eventuale intitolazione della struttura e l'eventuale logo della struttura;
 - d) l'indicazione dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione, di dottorato di ricerca e dei master, che afferiscono al Dipartimento anche non in via esclusiva;
 - e) le indicazioni circa la composizione, le competenze e le modalità di funzionamento degli organi del dipartimento, anche mediante il semplice rinvio alla normativa statutaria e regolamentare di ateneo e, in ogni caso, in osservanza di quest'ultima;
 - f) le indicazioni circa le modalità di elezione e funzionamento della giunta dipartimentale, in osservanza del criterio di semplificazione procedurale e le eventuali competenze che possono essere delegate alla stessa nell'osservanza dei criteri di cui all'art. 26 dello statuto;
 - g) le indicazioni circa l'eventuale attivazione, per specifiche esigenze di carattere scientifico, di sezioni interne al Dipartimento prive di rappresentatività esterna, definendone i limiti, le condizioni e le specifiche finalità e competenze; in ogni caso ad una sezione devono afferire in via esclusiva almeno 15 docenti e alla stessa non possono essere attribuite risorse logistiche e di personale né funzioni inerenti alla programmazione del personale docente;

- h) le indicazioni circa l'eventuale costituzione di centri dipartimentali per la gestione di particolari attività di formazione, di ricerca o di servizi, definendone le specifiche finalità e competenze;
- i) le indicazioni circa l'eventuale costituzione di laboratori con finalità scientifiche e/o didattiche, definendone le specifiche finalità e competenze e l'organizzazione interna, nel rispetto degli indirizzi e criteri organizzativi generali;
- j) le indicazioni circa l'eventuale costituzione di commissioni interne, definendone le specifiche finalità e competenze;
- k) le indicazioni circa le modalità di accesso e utilizzo dei locali, delle attrezzature e dei materiali, anche a fini di comodato;
- l) le modalità per la presentazione di proposte di modifica al regolamento del dipartimento;
- m) ogni altra disposizione ritenuta utile al funzionamento del dipartimento;
- n) le indicazioni circa la sua entrata in vigore.